



Allegato A.3 al Disciplinare di Gara

Unità Organizzativa Complessa C.R.A.V.

Affidamento diretto, ex art. 36 co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio biennale di pubblicazione bandi, rettifiche ed esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale. CIG: 7936243AE5

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento	3
Art. 2 - Rapporti tra Appaltatore e Ente appaltante.....	5
Art. 3 – Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto	6
Art. 4 - Stipulazione e durata del Contratto.....	6
Art. 5 – Fatturazione e Pagamenti.....	7
Art. 6 – Modifiche contrattuali.....	7
Art. 7 – Cessione del contratto e Subappalto	7
Art. 8 - Personale dell'appaltatore e osservanza della legislazione sul lavoro.....	8
Art. 9 – Inadempimenti e penalià	8
Art. 10 – Risoluzione del contratto.....	9
Art. 11 – Recesso unilaterale	10
Art. 12 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento	10
Art. 13 – Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni	11
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 15 – Protocollo di legalità.....	11
Art. 16 – Foro competente	12
Art. 17 – Clausola finale	12

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione del servizio di pubblicazione bandi, rettifiche ed esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, come di seguito dettagliatamente descritto.

All'esito della procedura, Azienda Zero sottoscriverà con l'operatore economico aggiudicatario (in seguito anche "Fornitore" o "Aggiudicatario") un contratto di appalto, in esecuzione del quale saranno trasmesse dalla Stazione Appaltante singole richieste di pubblicazione, volta per volta e all'abbisogno, sulla base sia della tipologia di documenti da pubblicare che delle strategie di comunicazione con cui si intende connotarne la pubblicità.

Le richieste trasmesse avranno ad oggetto la pubblicazione sulla G.U.R.I. e su quattro testate giornalistiche – due a diffusione nazionale e due a diffusione locale - tra quelle indicate nella propria offerta dall'operatore economico aggiudicatario.

Il servizio potrà avere ad oggetto la pubblicazione delle seguenti tipologie di documenti, nonché ogni ulteriore atto o provvedimento collegato alle procedure di gara:

- bandi o avvisi di gara in seguito ad indizione;
- informazioni complementari alla documentazione di gara o rettifiche agli atti di gara, con o senza differimento del termine per la presentazione delle offerte;
- avvisi sugli appalti aggiudicati;
- altri avvisi, conseguenti collegati o connessi con l'espletamento delle procedure di gara, sia di natura obbligatoria (pertanto essenziali ai fini della correttezza ed efficacia delle procedure di acquisto delle Stazioni Appaltanti) che di natura non obbligatoria, ma che in ogni caso adempiono all'esigenza di trasparenza nei confronti degli operatori economici.

I bandi per cui potrà essere richiesto al Fornitore la pubblicazione, potranno riguardare:

- appalti per la fornitura di beni;
- appalti per la prestazione di servizi;
- appalti per l'esecuzione di lavori;
- contratti di concessione;
- istituzione di sistemi dinamici di acquisizione;

e potranno concernere, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti tipologie di procedure:

- procedure aperte;
- procedure ristrette;
- procedure negoziate;
- accordi quadro.

Il servizio di pubblicazione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 51 e 52 della Direttiva 24/2014/UE, come recepiti dalla normativa nazionale con il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal successivo Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 (in seguito "D.M. 2.12.2016").

In relazione alle pubblicazioni sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici, il Fornitore dovrà, prima di procedere con la pubblicazione, ottimizzare l'impaginazione del testo al fine di massimizzare il risparmio nel rispetto delle informazioni minime richieste dal summenzionato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si rileva che ai sensi della normativa vigente sopra richiamata, avvisi e bandi di rilevanza comunitaria non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della loro trasmissione alla

Commissione Europea. Essi, inoltre, non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli equivalenti bandi ed avvisi trasmessi alla Commissione Europea e devono menzionare la data di trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione medesima.

In relazione alle pubblicazioni sui quotidiani (nazionali e locali), gli avvisi e i bandi, nonché gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati, per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui agli articoli da 60 a 63 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale.

Ai sensi del summenzionato D.M. 2.12.2016, la pubblicazione dell'estratto deve avvenire su quotidiani a maggior diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti e che per area interessata, si intende il territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito del quale si esplicano le competenze della Stazione Appaltante.

Si precisa che in via generale, i quotidiani da utilizzare per la pubblicità legale devono fornire contenuti informativi di interesse generale, non sono pertanto da ritenersi valide le offerte che propongono testate giornalistiche sportive.

Art. 2 - Stima dei fabbisogni e quinto d'obbligo

A titolo puramente indicativo, si precisa che sulla base della programmazione delle attività istituzionali dell'U.O.C. CRAV, sono state stimate n. 450 pubblicazioni relative a avvisi, rettifiche ed esiti su testate nazionali, locali e G.U.R.I. nel biennio.

I quantitativi indicati non configurano esatta determinazione dell'entità dell'appalto; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il numero di pubblicazioni richieste è subordinato a fattori variabili e non preventivabili con precisione.

Si precisa che ogni singola pubblicazione di qualsiasi testo comprenderà:

- G.U.R.I.
- n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (di cui uno sarà sempre "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" versione online)
- n. 2 quotidiani a diffusione locale.

L'importo a base d'asta, calcolato al netto d'IVA e delle spese di bollo, ha valenza meramente indicativa e non potrà essere ritenuto in alcun modo vincolante per Azienda Zero, la quale sarà tenuta a corrispondere al Fornitore esclusivamente gli importi dovuti per le pubblicazioni effettivamente richieste ed effettuate nel periodo di validità del contratto. Nulla potrà essere pertanto preteso dall'Aggiudicatario a qualsiasi titolo nel caso in cui i fabbisogni effettivi contrattuali siano inferiori a quelli stimati sopra indicati.

Art. 3 – Richieste di pubblicazione

Nel periodo di validità del contratto, la Stazione Appaltante provvederà trasmettere all'abbisogno a mezzo posta elettronica al Fornitore singole richieste di pubblicazione.

La cura dei rapporti con i quotidiani e l'Istituto Poligrafico ai fini delle pubblicazioni e di ogni ulteriori adempimento connesso o conseguente alle stesse, pagamenti inclusi, avverrà a cura e spese dell'Aggiudicatario.

Azienda Zero, inviata la richiesta, contatterà il Responsabile del servizio individuato dal Fornitore, di cui al successivo articolo dedicato per concordare tempi, dettagli operativi, quotidiani nazionali e locali su cui effettuare la pubblicazione, nonché le specifiche delle comunicazioni ufficiali in armonia con la presumibile tempistica della procedura di affidamento cui la pubblicità si riferisce, come pure le strategie di comunicazione con cui l'Amministrazione intende connotare la pubblicità della procedura di gara.

A seguito della ricezione della richiesta di pubblicazione accompagnata dagli atti da pubblicare il Fornitore dovrà:

- effettuare una verifica sui tempi effettivi di pubblicazione rispetto alle indicazioni ricevute in sede di richiesta da Azienda Zero;
- ottimizzare gli spazi di scrittura mediante l'utilizzo di uno specifico programma di grafica al fine di massimizzare il risparmio; in nessun caso l'ottimizzazione degli spazi potrà essere ottenuta mediante interpolazione o modifica, neppure di carattere meramente formale, del testo; il testo pubblicato dovrà essere in tutto e per tutto identico a quello redatto da Azienda Zero e trasmesso al Fornitore; le inserzioni presentate dal Fornitore ai fini della pubblicazione sulla G.U.R.I. dovranno avere la densità di scrittura in caratteri stabilita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- formulare specifico preventivo dei costi per la pubblicazione sulla base delle quotazioni aggiudicate, ed inviarlo ad Azienda Zero, contenente espressa indicazione:
 - a. del numero e della data della Gazzetta (G.U.R.I.) su cui avverrà la pubblicazione;
 - b. del numero delle righe da pubblicare;
 - c. degli importi relativi al bollo e al costo totale della pubblicazione sulla G.U.R.I.;
 - d. del nome della testata e della data dei quotidiani nazionali e locali sui quali avverrà la pubblicazione;
 - e. del costo totale della pubblicazione suddiviso per singolo quotidiano (sulla base delle quotazioni offerte in gara ed oggetto di aggiudicazione);

Si precisa che l'invio del sopra indicato preventivo, a questa Stazione Appaltante, dovrà tassativamente avvenire **entro cinque (5) giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta.

Ottenuto il nullaosta da parte della Stazione Appaltante al preventivo presentato, il Fornitore procederà:

per la pubblicazione sulla G.U.R.I.

- inviare alla G.U.R.I. il testo ottimizzato in originale, nel rispetto dei termini di legge;
- gestire i rapporti ed i pagamenti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

per la pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali

- prenotazione degli spazi nei giorni previsti e sulle testate;
- predisposizione grafica degli annunci, realizzazione degli impianti per la pubblicizzazione sui quotidiani ed ogni altra attività necessaria;
- procedere alle pubblicazioni (incluso l'onere di inviare gli annunci alla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici)

Le predette pubblicazioni dovranno avvenire nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Le tempistiche di invio e di pubblicazione possono essere modificate da accordi specifici tra l'Amministrazione e l'operatore economico, nel caso di situazioni di urgenza legate ad esigenze particolari.

Art. 4 - Rapporti tra Appaltatore e Ente appaltante

Direttore dell'esecuzione del contratto

Azienda Zero, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, comunicherà all'Aggiudicatario il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto cui vengono demandate le attività di competenza, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Rappresentante del Fornitore

L'Appaltatore dovrà nominare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, un proprio rappresentante che avrà il compito di rapportarsi con Azienda Zero per tutte le questioni relative al contratto medesimo.

Art. 5 – Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario dovrà costituire a favore di Azienda Zero un deposito cauzionale di importo pari al 10% del valore del contratto (al netto degli oneri fiscali) o, in alternativa, in misura pari alla diversa percentuale corrispondente alla percentuale di ribasso praticata sulla base d'asta, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Azienda Zero. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta del committente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicataria.

Art. 6 - Stipulazione e durata del contratto

Successivamente all'aggiudicazione, una volta approvata la proposta e divenuta efficace, sarà stipulato apposito contratto con l'Aggiudicatario, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La fornitura avrà la durata di 24 mesi e decorrerà dalla data di stipula del contratto ovvero dalla diversa data ivi indicata.

Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. a) e 11 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di disporre la proroga del contratto, anteriormente alla sua scadenza, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente, per il periodo massimo di ulteriori 6 mesi.

Tutte le spese, comprese quelle di bollo e registrazione, saranno a carico del Fornitore.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti

La Stazione Appaltante procederà al pagamento solo dopo aver effettuato il positivo riscontro sulla regolarità del servizio svolto, sulla rispondenza del medesimo alle prescrizioni previste dal presente Capitolato e dai documenti contrattuali, riservandosi a tale scopo il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di espletamento del servizio.

Qualora la fattura sia pervenuta (farà fede la data di ricevimento risultante dal protocollo generale dell'Azienda Zero) in epoca non successiva a tali verifiche, il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Aggiudicatario dovrà presentare regolari fatture elettroniche emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Azienda Zero non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio della fattura in forma elettronica.

La fattura dovrà essere intestata ad "Azienda Zero, Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1, 35131 Padova" ai sensi della normativa vigente, con le seguenti informazioni obbligatorie e specifiche tecniche:

- Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD
- Oggetto del contratto: "Servizio biennale di pubblicazione bandi di gara ed esiti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale"
- CIG: 7936243AE5

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, del quale l'Aggiudicatario si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e comunicato in sede di avvio del rapporto contrattuale.

Si precisa che costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e ss.mm.ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Il pagamento delle fatture è subordinato all'esito positivo della preventiva verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa del Fornitore mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Dal 1° gennaio 2015, al fine di contrastare l'evasione in materia di IVA, è entrato in vigore il cosiddetto meccanismo "*Split Payment*", ovvero la scissione dei pagamenti tra imponibile ed IVA; pertanto, come previsto dall'art. 1 comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), Azienda Zero acquirente di beni e servizi verserà direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dall'Aggiudicatario.

Azienda Zero, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti a favore dell'Aggiudicatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto (per causa non imputabile ad Azienda Zero), fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Trascorso un mese a partire dalla comunicazione di sospensione, qualora la Ditta Aggiudicataria non si sia posta in regola, Azienda Zero potrà dichiarare risolto il contratto.

Art. 8 – Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Azienda Zero.

La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Azienda Zero non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara. -E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di Azienda Zero, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi è la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Personale dell'appaltatore e osservanza della legislazione sul lavoro

Il Fornitore, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Azienda Zero è pertanto esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il suddetto personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, anche nei confronti dei terzi.

Il Fornitore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art. 10 – Inadempimenti e penalità

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penalità, per cause direttamente imputabili allo stesso, (fatto salvo quindi situazioni di caso fortuito o forza maggiore), in caso di ritardo nell'espletamento del servizio rispetto alle tempistiche concordate.

In caso di invio del preventivo oltre il termine massimo di cui all'art. 3 del presente Capitolato, questa Stazione Appaltante applicherà una penalità pari ad € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo nella pubblicazione di ogni singolo avviso (G.U.R.I., quotidiano nazionale oppure quotidiani locali) rispetto ai termini di legge questa Stazione Appaltante applicherà una penalità pari ad € 150,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio di Azienda Zero ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Azienda Zero potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto di questa Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il verificarsi di inadempienze che determinino la corresponsione di penalità pari complessivamente al 10% dell'ammontare netto contrattuale comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempienza. In tal caso Azienda Zero avrà la facoltà di trattenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, o, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'Impresa avesse in corso con Azienda Zero.

In ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Azienda Zero, in caso di grave inadempimento dell'Aggiudicatario agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, dichiarare il contratto risolto di diritto nei seguenti casi:

- ritardo nell'esecuzione dei servizi richiesti protratto per oltre 30 gg dalla data di contestazione dell'inadempimento;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restati atti di gara.

Azienda Zero procederà alla risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- negli ulteriori casi previsti dalla normativa vigente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo ad Azienda Zero il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da questa Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 12 – Recesso unilaterale

Azienda Zero potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, tramite comunicazione da effettuarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento

Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento UE 2016/679 attuato nell'ambito della normativa nazionale con il D.Lgs. 101/2018 in coordinamento con la residuale normativa in vigore del D.Lgs. 196/2003 (di seguito "GDPR") - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati da Azienda Zero, per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del presente contratto, Azienda Zero potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti l'Appaltatore, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Associazione.

L'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato sono raccolti e trattati da Azienda Zero quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure, attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il Fornitore prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere del Fornitore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati ad Azienda Zero ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati. Per ogni altra informazione relativa al trattamento dei dati personali si rimanda all'Allegato A.8 **"Informativa Privacy"**.

Art. 14 – Domicilio del Fornitore e comunicazioni

L'Aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto quale domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni e le comunicazioni inerenti al contratto.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d'onori si conviene che, in ogni caso, Azienda Zero, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine, Azienda Zero verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda Zero contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Zero.

L'Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 16 – Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23.07.2014 e rinnovato in data 7.09.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le relative clausole pattizie e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 17 – Obblighi derivanti dal codice di comportamento

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Aggiudicatario che svolgeranno servizi a favore della Stazione Appaltante devono adempiere agli obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e del "Codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori di Azienda Zero" adottato con Regolamento interno della Stazione Appaltante con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 15 del 31.01.2019.

La violazione degli obblighi derivanti da detto codice costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 – Obblighi di riservatezza e segretezza

Il Fornitore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del contratto nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso della Stazione Appaltante. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

Art. 19 – Foro competente

Tutte le controversie tra Azienda Zero e l'Aggiudicatario, derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Padova.

Art. 20 – Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.